

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-648 del 10/02/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA TOSI MOTO DI TOSI PAOLO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOCICLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BERETTI LANDI N. 3/5.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-700 del 10/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA TOSI MOTO DI TOSI PAOLO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOCICLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BERETTI LANDI N. 3/5.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza di AUA avanzata dalla ditta TOSI MOTO DI TOSI PAOLO & C. S.n.c. avente sede legale e stabilimento in Comune di Piacenza, Via Beretti Landi 3/5, inoltrata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza tramite nota di PEC del 14.10.2016 (prot. Arpaee n. 11371 del 17.10.2016) ed intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA per l'attività di "riparazione manutenzione motocicli" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 13.12.2016, prot. n° 109485 (acquisita agli atti di Arpaee al prot. n. 13941 del 15.12.2016);;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

PRESO ATTO che:

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei motocicli e ciclomotori vengono trattate tramite un disoleatore;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal disoleatore recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e trattate mediante fossa Imhoff);
- pozzetto di campionamento fiscale è indicato con la sigla "S" e posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura come individuato nella planimetria allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 23/01/2013, P.G. n° 7805;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota PEC del 23.12.2016, prot. n. 14337, con cui il S.T. di Arpaee nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota PEC del 14.12.2016 (prot. Arpaee n. 13948 del 15.12.2016) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato il proprio parere favorevole;
- Determinazione Dirigenziale n° 68 del 23/01/2017 (trasmessa con nota 24.01.2017 acquisita da Arpaee con prot. n. 848 del 25.01.2017) con cui il Comune di Piacenza ha:
 - espresso *"...parere favorevole senza prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera..."*;
 - espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica

fognatura;

- acquisito la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" relativa al rispetto della normativa in materia di impatto acustico, non facendo fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TOSI MOTO DI TOSI PAOLO & C. S.N.C. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Beretti Landi n. 3/5;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TOSI MOTO DI TOSI PAOLO & C. S.N.C.** (C. FISC. 01199340330) per l'attività di "riparazione e manutenzione motocicli", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza Via Beretti Landi 3/5 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS SCARICO

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	8	m

- a) l'aspirazione dei fumi di scarico che da luogo all'emissione E1 deve avvenire mediante apposita manichetta e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;

- b) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui all'emissione E1 è fissato a due **mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - c) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui all'emissione E1 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - d) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
3. **di stabilire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice dell'impianto; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal disoleatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
6. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;

- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.